

avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli articoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa esser sostenuta dal bilancio della scuola.

In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

CARTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTONI. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di accettare l'aggiunta di una parola. Propongo cioè che, nel primo comma dell'articolo, là dove si dice: « in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale » si aggiunga: « o nazionale ».

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Nessuna difficoltà ad aggiungere la parola « nazionale », qui e sempre.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, Ella fa suo, allora, questo emendamento, perchè, altrimenti, non essendo stato presentato nella forma regolamentare, non potrebbe essere messo in votazione.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Sono molto lieto di farlo mio.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, perchè nel primo comma, dopo le parole: « in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale », siano aggiunte le parole: « o nazionale ».

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 16 così emendato.

(È approvato).

ART. 17.

Con decreti Reali su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:

a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative

ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

e) i programmi degli esami.

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni, alle caratteristiche ed alle tradizioni dell'economia locale.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

A questo articolo gli onorevoli camerati Varzi e Ferracini hanno presentato il seguente emendamento:

« Al 2º comma in fine, sostituire alle parole: rispondente ai bisogni, alle caratteristiche ed alle tradizioni dell'economia locale, le altre: rispondente ai bisogni della produzione ».

Il Governo accetta questo emendamento?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli camerati Varzi e Ferracini e accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 17 quale risulta con l'emendamento approvato dalla Camera:

ART. 17.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:

a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

e) i programmi degli esami.